

SENATO DELLA REPUBBLICA

VII LEGISLATURA

(N. 406-A)

RELAZIONE DELLA 5^a COMMISSIONE PERMANENTE

(PROGRAMMAZIONE ECONOMICA, BILANCIO, PARTECIPAZIONI STATALI)

(RELATORE PALA)

SUL

DISEGNO DI LEGGE

presentato dal Ministro delle Partecipazioni Statali

di concerto col Ministro dell'Industria, del Commercio e dell'Artigianato

col Ministro del Bilancio e della Programmazione Economica

e col Ministro del Tesoro

NELLA SEDUTA DEL 17 DICEMBRE 1976

Conversione in legge del decreto-legge 10 dicembre 1976, n. 832,
concernente la riattivazione del bacino carbonifero del Sulcis

Comunicata alla Presidenza il 17 gennaio 1977

ONOREVOLI SENATORI. — Il decreto-legge al nostro esame annulla e sostituisce un precedente decreto, convertito in legge nel maggio del 1976, avente lo stesso oggetto: riattivazione del bacino carbonifero del Sulcis e manutenzione delle miniere di Seruci e Nuraxi Figus.

Il precedente decreto prevedeva il concerto tra il Ministro dell'industria e quello delle partecipazioni statali per la stipulazione di una convenzione con l'EGAM affinché tale ente in compartecipazione con l'Ente minerario sardo provvedesse alla realizzazione di un progetto per la riattivazione delle miniere.

In sede di attuazione delle disposizioni di tale decreto, ed avendo l'EGAM, in compartecipazione con l'Ente minerario sardo, già proceduto alla costituzione della società operativa che deve realizzare il programma Sulcis, si sono evidenziati alcuni inconvenienti. In primo luogo non era stato valutato né previsto uno specifico stanziamento per sostenere l'onere del pagamento delle varie imposte dovute in conseguenza della prevista convenzione; secondariamente è stata constatata la difficoltà di regolamentare compiutamente, attraverso lo strumento della convenzione, il complesso progetto di ricerca mineraria per la riattivazione del bacino del Sulcis in riferimento sia ai problemi tecnico operativi, sia a quelli relativi alla gestione imprenditoriale.

A tal fine, anche tenuto conto delle ragioni di urgenza che stavano alla base del precedente decreto, il Governo ha ritenuto necessario semplificare le procedure ed adeguare conseguentemente le modalità della spesa autorizzata agli schemi operativi propri degli enti di gestione e dell'EGAM in particolare; tali enti normalmente provvedono alle esigenze finanziarie connesse alla capitalizzazione delle società del gruppo attraverso i fondi di dotazione.

A tal fine con l'articolo 1 viene incrementato il fondo di dotazione dell'EGAM per la stessa somma di 8 miliardi di lire, e con la stessa ripartizione di 9 miliardi per il 1976, 3 miliardi per il 1977 e 3 miliardi per il 1978.

Il presente provvedimento, come il pre-

cedente, opportunamente si colloca, anche se tardivamente, nel quadro del programma di sviluppo economico e sociale della Sardegna per il triennio 1976-1978.

Tale programma prevede infatti nel settore minerario, e più particolarmente nel comparto carbonifero, la valorizzazione delle risorse carbonifere del bacino del Sulcis, innanzitutto assicurando la manutenzione e la riattivazione delle miniere per la ripresa della produzione a fini energetici.

Inoltre prevede che alla società di gestione formata dall'EGAM e dall'Ente minerario sardo possano aggiungersi l'ENI e lo EFIM, ed infine stanziare 5 miliardi di lire per il triennio da aggiungersi agli 8 miliardi previsti nel presente decreto.

Questo finanziamento globale di 13 miliardi nel triennio è finalizzato alla manutenzione ed alla immediata riattivazione delle miniere di Seruci e di Nuraxi Figus.

L'onere è calcolato anche in considerazione del fatto che la ripresa produttiva comporta un periodo di attività transitoria che darà luogo a perdite di gestione che dovranno essere però rigorosamente controllate. Un rigoroso controllo dovrà inoltre essere operato sulle dimensioni della società di gestione e del suo personale.

Gli obiettivi che il programma regionale indica alla società di gestione riguardano la predisposizione di un progetto di sviluppo dell'attività estrattiva ad un livello minimo di 2 milioni di tonnellate annue di carbone; il che, stando alle conclusioni che mi sono pervenute dalla commissione di esperti incaricata di uno speciale studio del Ministero delle partecipazioni statali, comporterebbe investimenti fissi nell'ordine di 40 miliardi di lire.

Il programma prevede infine l'impegno per l'Enel alla utilizzazione del carbone nelle proprie centrali termoelettriche, fissando un prezzo-caloria sulla base di quello corrente per l'olio combustibile.

La commissione di cui prima ho detto, costituita nel settembre del 1974 dal Ministro delle partecipazioni statali di concerto col Ministro dell'industria, aveva l'incarico di condurre un accertamento tecnico in ordine alla possibilità di utilizzazione del car-

bone del Sulcis, anche in considerazione della crisi energetica che ha reso economico lo sfruttamento delle miniere in questione, con beneficio della bilancia dei pagamenti.

In seguito a tale decisione il Governo ha previsto la predisposizione di un progetto di riattivazione del bacino carbonifero del Sulcis sia nella relazione mineraria predisposta ai sensi dell'articolo 6 della legge 7 maggio 1973, n. 69, sia nel programma nazionale energetico. Era inoltre previsto di affidarne l'elaborazione ad una società di gestione da costituire appositamente tra EGAM ed Ente minerario sardo.

I tempi lunghi necessari per la presentazione e l'approvazione dei disegni di legge esecutivi della relazione mineraria generale e la situazione di crisi occupazionale determinatasi nel Sulcis suggerirono l'adozione del decreto-legge, tanto più urgente in quanto già dal settembre del 1975 200 allievi minatori frequentavano corsi di aggiornamento professionale, conclusi nel giugno del 1976, al fine di essere utilizzati per la riattivazione delle miniere.

La produzione di carbone nel bacino del Sulcis è praticamente cessata nel corso del 1972 in conseguenza della decisione di chiudere le miniere di Seruci e Nuraxi Figus assunte dall'Enel, che da circa un decennio aveva rilevato le concessioni di proprietà della Società carbonifera sarda.

L'industria carbonifera sarda, dai massimi produttivi ed occupativi registrati nel 1940, con poco meno di un milione e 300.000 tonnellate di minerale lavato e circa 16.000 addetti, è andata via via precipitando per le difficoltà di gestione indotte dai continui ribassi del prezzo della « termia », conseguente alla introduzione nel mercato di altri combustibili fossili (americani ed europei), liquidi o gassosi a più alta competitività, fino a toccare prima della chiusura un limite produttivo di 150.000 tonnellate all'anno.

La crisi più grave del carbone si ebbe negli anni '60 con lo sviluppo dell'industria petrolchimica. Il petrolio infatti, rispetto al carbone, offre molti vantaggi: facilità di estrazione, impianti più semplici, impieghi diversi, alto rendimento.

La crisi energetica che ha colpito tutti i paesi industrializzati innescando una spirale di continui aumenti di prezzo del greggio apre ora nuovo spazio al settore carbonifero che può diventare nei prossimi anni, insieme alle centrali nucleari, la principale fonte di energia.

Mi pare che i giacimenti inutilizzati, in tutto il mondo, siano calcolati in circa 8.000 miliardi di tonnellate che dovrebbero bastare per oltre un secolo.

Ad una rivalutazione del carbone non porta solo la carenza di risorse idroelettriche per le centrali ma anche la stabilità del prezzo. Infatti da un anno il prezzo medio internazionale è praticamente fermo a 63,45 dollari la tonnellata.

È spiegabile quindi la ripresa del settore carbonifero dopo la caduta registrata nel 1975, ripresa che sta andando oltre le aspettative, tanto che la Comunità economica europea è stata costretta a rivedere le proprie previsioni.

Per quanto riguarda l'Italia, per esempio, era stato previsto alla fine del 1976 un aumento della produzione lorda (cioè del carbone estratto all'origine, scorie comprese) del 2 per cento, aumento che invece dovrebbe aggirarsi intorno al 4,5 per cento (mentre per il 1975 si era verificata una riduzione del 3,7 per cento).

Le riserve di carbone che sarebbero state accertate nel bacino del Sulcis, sulla base di valutazioni restrittive effettuate alcuni anni orsono, ammontavano ad oltre 110 milioni di tonnellate di minerale; la cubatura geologica complessiva di tali formazioni lignitifere si stima possa raggiungere anche diverse centinaia di milioni di tonnellate.

Tali valutazioni divergono da quelle presentate dall'Enel alla conferenza nazionale mineraria del 1973; sulle motivazioni tecniche di queste valutazioni non mi pare opportuno addentrarmi in questa sede in quanto coinvolgono temi troppo strettamente tecnici. Dirò solo che ben altra lungimiranza ci si attendeva dall'Enel, ente dello Stato, a cui la gestione delle miniere era stata affidata affinché nelle sue centrali venisse bruciato quel carbone.

Altre nazioni più ricche della nostra, vedi la Germania, la Francia e l'Inghilterra, da qualche anno si sono già indirizzate verso una nuova politica del carbone. La Comunità economica europea ha stanziato alcune centinaia di miliardi per il settore carbonifero, che sono stati utilizzati da chi a tempo debito ha saputo approntare dei piani, dei programmi, dei progetti.

Dobbiamo ora recuperare il tempo perduto, facendo sì che il progetto di riattivazione del bacino carbonifero del Sulcis sia un vero e serio progetto di riattivazione, non una stanca esercitazione di ricerca, che può far correre il rischio di sprecare ancora risorse preziose soprattutto in questo momento.

Dobbiamo far sì che questo progetto non assuma un valore episodico ma occorre che contestualmente si sviluppi il ricorso alla Comunità economica europea per un coordinamento ed un sostegno dell'iniziativa nel comparto carbonifero.

Sono problemi questi che non attengono strettamente al limitato oggetto del decreto-legge al nostro esame, mi è parso però opportuno richiamare e delineare il contesto in cui esso si pone.

Un contesto di temi seri e complessi che presuppongono insieme con una visione globale dei problemi energetici nazionali un piano di misure che ne preveda il coordinamento con quelli dei paesi della Comunità economica europea. Un contesto di collaborazione tra Stato e Regione, in un quadro programmatico regionale sufficientemente definito, ed in una precisa prospettiva di politica nazionale delineata nelle linee essenziali sia nella relazione mineraria che nel programma nazionale energetico.

Pertanto raccomando all'Assemblea l'approvazione del provvedimento con le modifiche proposte dalla Commissione.

PALA, *relatore*

DISEGNO DI LEGGE

TESTO DEL GOVERNO

Conversione in legge del decreto-legge 10 dicembre 1976, n. 832, concernente la riattivazione del bacino carbonifero del Sulcis

Articolo unico.

E convertito in legge il decreto-legge 10 dicembre 1976, n. 832, concernente la riattivazione del bacino carbonifero del Sulcis.

DISEGNO DI LEGGE

TESTO PROPOSTO DALLA COMMISSIONE

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 10 dicembre 1976, n. 832, concernente la riattivazione del bacino carbonifero del Sulcis

Articolo unico.

Il decreto-legge 10 dicembre 1976, n. 832, concernente la riattivazione del bacino carbonifero del Sulcis, è convertito in legge con le seguenti modificazioni:

nell'articolo 1, al secondo comma, sono soppresse le parole : « da costituire »; sono inoltre soppresse le parole: « realizzazione di un progetto di ».

Al terzo comma, le parole: « non oltre due mesi » sono sostituite con le seguenti « non oltre trenta giorni ».

TESTO DEL DECRETO-LEGGE

Decreto-legge 10 dicembre 1976, n. 832, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 335 del 17 dicembre 1976.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'articolo 77, comma secondo, della Costituzione;

Ritenuta la straordinaria necessità ed urgenza di favorire la ripresa dell'attività mineraria del bacino carbonifero del Sulcis;

Visto il decreto-legge 22 aprile 1976, n. 127, convertito nella legge 10 maggio 1976, n. 320;

Sulla proposta del Ministro delle partecipazioni statali, di concerto con i Ministri dell'industria, del commercio e dell'artigianato, del bilancio e della programmazione economica e del tesoro;

DECRETA:

Art. 1.

Il fondo di dotazione dell'Ente autonomo di gestione per le Aziende minerarie metallurgiche - EGAM, è incrementato di lire 8 miliardi mediante conferimento da parte del tesoro dello Stato di lire 2 miliardi nell'anno 1976, di lire 3 miliardi nell'anno 1977 e di lire 3 miliardi nell'anno 1978.

Con l'importo di lire 8 miliardi di cui al precedente comma l'EGAM, attraverso apposita società da costituire in compartecipazione con l'Ente minerario sardo - EMSA, provvede alla realizzazione di un progetto di riattivazione del bacino carbonifero del Sulcis, nonchè ad assicurare la manutenzione delle miniere di Seruci e di Nuraxi Figus.

Le quote dello stanziamento di cui al primo comma saranno conferite dall'EGAM al capitale della società operativa costituita tra l'EGAM e l'EMSA, entro e non oltre due mesi dalla data dell'erogazione da parte del Ministero del tesoro.

Le eventuali riduzioni del capitale della società, di cui ai precedenti secondo e terzo comma, saranno annualmente portate, per la quota di competenza dell'EGAM, in detrazione del fondo di dotazione dell'Ente, con decreto del Ministro delle partecipazioni statali di concerto con i Ministri del tesoro e dell'industria, del commercio e dell'artigianato.

Art. 2.

Alla copertura dell'onere derivante dall'applicazione del presente decreto vengono destinati i fondi autorizzati con il secondo comma dell'articolo 1 del decreto-legge 22 aprile 1976, n. 127, convertito nella legge 10 maggio 1976, n. 320.

TESTO COMPRENDENTE LE MODIFICAZIONI APPORTATE DALLA COMMISSIONE

Art. 1.

Identico.

Con l'importo di lire 8 miliardi di cui al precedente comma l'EGAM, attraverso apposita società in compartecipazione con l'Ente minerario sardo - EMSA, provvede alla riattivazione del bacino carbonifero del Sulcis, nonchè ad assicurare la manutenzione delle miniere di Seruci e di Nuraxi Figus.

Le quote dello stanziamento di cui al primo comma saranno conferite dall'EGAM al capitale della società operativa costituita tra l'EGAM e l'EMSA, entro e non oltre trenta giorni dalla data dell'erogazione da parte del Ministero del tesoro.

Identico.

Art. 2.

Identico.

LEGISLATURA VII — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

(Segue: *Testo del decreto-legge*)

All'onere di lire 2 miliardi per l'anno 1976 e di lire 3 miliardi per l'anno 1977 si provvede con corrispondente riduzione del capitolo numero 4554 dello stato di previsione del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato per gli anni medesimi.

Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Art. 3.

Il decreto-legge 22 aprile 1976, n. 127, convertito nella legge 10 maggio 1976, n. 320, è abrogato.

Art. 4.

Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 10 dicembre 1976.

LEONE

ANDREOTTI — BISAGLIA — DONAT - CATTIN
— MORLINO — STAMMATI

Visto, *il Guardasigilli*: BONIFACIO.

Segue: (*Testo comprendente le modificazioni apportate dalla Commissione*)

Art. 3.

Identico.

Art. 4.

Identico.